REGOLAMENTO (CEE) N. 2059/72 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1972

che completa l'articolo 26 e rettifica il testo tedesco dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1],

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1408/71 disciplina la corresponsione di prestazioni in natura ed in denaro dell'assicurazione malattia ai disoccupati che si recano, per cercarvi un'occupazione, in uno Stato membro diverso dallo Stato competente ;

considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 574/72 [2], che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 tratta soltanto della corresponsione di prestazioni in natura ai disoccupati e ai loro familiari ;

considerando che è altresì opportuno precisare le modalità di applicazione per la corresponsione di prestazioni in denaro come pure per il caso di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel quale la durata della corresponsione delle prestazioni dell'assicurazione malattia può essere prorogata oltre la durata prevista al paragrafo 1 di detto articolo ; che è necessario completare in tale senso l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 574/72 ;

considerando che è opportuno rettificare una imprecisione linguistica figurante nel testo tedesco del regolamento (CEE) n. 574/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 574/72 è completato con i paragrafi seguenti :

« 4. Per beneficiare delle prestazioni in denaro previste dalla legislazione dello Stato competente, il disoccupato è tenuto a presentare entro tre giorni, all'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato, un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante ; egli deve anche precisare fino a quale data ha beneficiato delle prestazioni per assicurazione disoccupazione nonché il suo indirizzo nel paese dove si trova.

5. L'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato notifica, entro tre giorni, l'inizio e la fine dell'incapacità al lavoro all'istituzione competente di assicurazione malattia ed all'istituzione competente di assicurazione disoccupazione, come pure all'istituzione dove è iscritto il disoccupato quale richiedente lavoro.

6. Nei casi definiti dall'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento, l'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato informa l'istituzione competente di assicurazione malattia e l'istituzione competente di assicurazione disoccupazione competenti di ritenere soddisfatte le condizioni che giustificano la proroga della corresponsione delle prestazioni in denaro e in natura e motiva il proprio parere, unendo alla relazione inviata all'istituzione competente di assicurazione malattia competente un rapporto circostanziato del medico di controllo sulle condizioni di salute del malato e indicante la durata probabile del periodo durante il quale saranno soddisfatte le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento. L'istituzione competente di assicurazione malattia decide in merito alla proroga della corresponsione delle prestazioni al disoccupato ammalato.

7. Le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia ».

[1] GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
[2] GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

Articolo 2

Il testo tedesco dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a, sub i), del regolamento (CEE) n. 574/72, è sostituito dal testo seguente :

« Gelten für einen Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist, die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats, so übermittelt der zuständige Träger der Rentenversicherung des zweiten Mitgliedstaats zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Arbeitnehmer bei diesem Träger eingetragen wird, der von der zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaats (Beschäftigungsland) bezeichneten Stelle alle Angaben zur Person des Arbeitnehmers, den Tag der Beschäftigungsaufnahme sowie den Namen des genannten zuständigen Trägers und die von ihm zugeteilte Versicherungsnummer unter Verwendung aller verfügbaren Mittel ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP